

Delibera n. 97/2020

**Proposta di revisione dei diritti aeroportuali dell’Aeroporto internazionale “Cristoforo Colombo” di Genova Sestri – periodo tariffario 2020-2023. Conformità ai Modelli di regolazione approvati con delibera n. 92/2017.**

L’Autorità, nella sua riunione del 21 maggio 2020

- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTA** la direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;
- VISTI** gli articoli da 71 a 82 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di recepimento della citata direttiva 2009/12/CE, ed in particolare l’articolo 76, commi 1 e 2;
- VISTO** il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, ed in particolare l’articolo 1, commi 11-*bis*, 11-*ter* e 11-*quater*;
- VISTA** la delibera n. 92/2017 del 6 luglio 2017, recante “*Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 106/2016 - Approvazione dei modelli di regolazione dei diritti aeroportuali*”, ed in particolare i capitoli 1 (Ambito di applicazione), 3 (Procedura di revisione dei diritti aeroportuali), 4 (Informativa da parte del gestore e dei vettori), 5 (Esito della consultazione) e 6 (Attività di vigilanza) del Modello 3 (di seguito: Modello), con la medesima delibera approvato;
- VISTA** la nota in data 19 dicembre 2019, assunta al prot. 16539/2019, come rettificata con nota prot. ART 16716/2019 del 20 dicembre 2019 ed integrata con nota prot. ART 557/2020 del 16 gennaio 2020, e la relativa documentazione a corredo, con cui la società Aeroporto di Genova S.p.A. (di seguito: AGS), affidataria in concessione della gestione dell’aeroporto “Cristoforo Colombo” di Genova Sestri, ha notificato all’Autorità l’avvio, in data 3 febbraio 2020, della procedura di consultazione degli utenti, avente ad oggetto la proposta di aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2020-2023, in applicazione del Modello;
- VISTA** in particolare la documentazione in merito ai contenuti della suddetta proposta, che AGS ha trasmesso all’Autorità in lingua italiana ed inglese e presentato alla propria utenza aeroportuale ai fini della consultazione;
- VISTA** la delibera n. 14/2020 del 30 gennaio 2020, recante “*Proposta di revisione dei diritti aeroportuali Aeroporto internazionale “Cristoforo Colombo” di Genova Sestri – periodo tariffario 2020-2023. Avvio procedimento di verifica della conformità ai Modelli di regolazione approvati con delibera n. 92/2017*”;

**VISTA**

la nota del 14 aprile 2020, (prot. ART 5393/2020), con cui AGS ha provveduto alla formale trasmissione all’Autorità del verbale dell’audizione degli utenti dell’11 marzo 2020 e della proposta definitiva di modifica dei diritti aeroportuali, corredata di tutta la documentazione necessaria, comunicando la chiusura della procedura di consultazione degli utenti avente ad oggetto la proposta di aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2020-2023, con il raggiungimento del parere favorevole degli utenti;

**CONSIDERATO**

che l’istruttoria svolta dai competenti Uffici ha previsto:

- la valutazione della documentazione prodotta da AGS, al fine di verificarne la coerenza con il Modello;
- la trasmissione ad AGS da parte dell’Autorità, con nota del 27 aprile 2020 prot. 6048/2020, di una richiesta di chiarimenti e informazioni riguardo ad una serie di problematiche di carattere tecnico-economico, e la valutazione delle informazioni conseguentemente fornite da AGS con nota del 4 maggio (prot. ART 6552/2020), illustrate, in pari data, da AGS nel corso di un’audizione il cui verbale è stato acquisito al prot. ART 6778/2020 dell’8 maggio 2020, ed integrate con la nota acquisita al prot. ART 6800/2020 di pari data;

**CONSIDERATO**

che, al fine dell’acquisizione della definitiva attestazione di conformità, risulta necessario che AGS provveda all’elaborazione di una proposta tariffaria emendata in considerazione dei seguenti aspetti, emersi dall’istruttoria svolta:

- a. ai sensi del paragrafo 8.3.1., punto 1, del Modello, che richiama i punti 49, 54 e 64 delle Linee guida ENAC approvate con decreto interministeriale n. 231 del 17 novembre 2008 pubblicato sulla G.U. n 42 del 20 febbraio 2009:
  - per le voci di costo di diretta pertinenza di una pluralità di prodotti, l’allocazione a ciascuno di essi deve avvenire il più oggettivamente ed analiticamente possibile sulla base di *driver* specifici;
  - tra i costi generali devono rientrare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, o essere a questi assimilati, una serie di oneri tra cui quelli relativi agli uffici e caserme di Istituzioni ed Enti dello Stato, se assegnati in uso gratuito;
  - per la costruzione della contabilità regolatoria il gestore si deve basare su alcuni principi, tra cui quello di pertinenza;
- b. ai sensi del paragrafo 8.6, punto 3, del Modello, il gestore deve argomentare le eccezioni alle aliquote di ammortamento utilizzate ai fini tariffari che, nel caso degli interventi sui terminal, devono essere pari al 4%;
- c. ai sensi del paragrafo 8.5., punto 6, del Modello, lo sviluppo, per ciascun anno del periodo tariffario, del capitale investito netto, deve essere effettuato *ex ante* aggiornando il valore residuo da remunerare utilizzando il tasso di inflazione programmata come risultante dall’ultimo Documento di Economia e Finanza disponibile;
- d. ai sensi del paragrafo 8.10.1., punto 3, del Modello, il gestore deve scomputare dal valore delle lavorazioni in corso (di seguito: LIC) stimate per ciascuna annualità del Periodo tariffario, l’ammontare delle progettazioni che, al pari di quelle già iscritte a LIC all’Anno base, devono essere computate in tariffa

- attraverso il parametro  $k$  nell'anno successivo a quello di prevedibile entrata in esercizio dell'opera cui afferisce la progettazione medesima;
- e. ai sensi del par. 8.1.1, punto 3, del Modello, il gestore è tenuto a fornire all'Autorità annualmente una serie di informazioni afferenti alle incentivazioni all'attività volativa, tra cui la documentazione istruttoria comprovante le risultanze, sia favorevoli che non favorevoli, del test relativo al rispetto dei principi comportamentali dell'operatore economico privato (test MEO);
  - f. ai sensi del paragrafo 8.8.2, punto 3, del Modello, per quanto riguarda lo scudo fiscale degli oneri finanziari, il gestore è tenuto a valorizzare il tasso di remunerazione del capitale investito netto utilizzando la sola aliquota IRES;
  - g. ai sensi del paragrafo 8.5., punto 4, lettera b), del Modello, i crediti verso clienti, iscritti a bilancio, incrementati del valore del fondo svalutazione crediti, devono essere considerati nel limite del 25% dei costi regolatori ammessi per singolo prodotto all'Anno base, questi ultimi inclusivi del costo del capitale;
  - h. ai sensi del paragrafo 8.2.1, punto 2, lettera b), del Modello, gli oneri di natura straordinaria costituiscono oneri non pertinenti, pertanto non sono ammissibili a fini tariffari;
  - i. ai sensi del paragrafo 8.10.2, punto 2, del Modello, gli oneri afferenti al servizio antincendio, di cui all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, devono essere computati attraverso il meccanismo del parametro  $v$ , anziché attraverso una specifica voce di costo operativo all'anno base;

**RITENUTO** pertanto che la conformità della proposta definitiva di revisione dei diritti aeroportuali presentata da AGS, valutata rispetto al Modello, risulti condizionata all'applicazione di correttivi e prescrizioni in relazione ai rilevati profili;

**VISTA** la relazione istruttoria, prodotta dagli Uffici ed acquisita agli atti del procedimento;

su proposta del Segretario generale

### DELIBERA

1. la conformità della proposta definitiva di revisione dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2020-2023, presentata a seguito della consultazione dalla Società Aeroporto di Genova S.p.A. (di seguito: AGS), e allegata alla presente come parte integrante e sostanziale (allegato 1), valutata rispetto al pertinente Modello tariffario di riferimento approvato con delibera n. 92/2017 del 6 luglio 2017 (di seguito: Modello), è condizionata all'applicazione dei seguenti correttivi:

a) con riguardo all'allocazione degli investimenti:

a.1) gli asset denominati "*CP00093 Impermeabilizzaz. Aerostazione*" e "*2.4 Bonifica sottoservizi*", devono essere allocati il più oggettivamente ed analiticamente possibile sulla base di *driver* pertinenti;

a.2) l'asset denominato "*CP00154 Parcheggio vip*", deve essere allocato attraverso la chiave dei costi generali;

a.3) gli asset afferenti al prodotto denominato "*informativa di scalo*" devono essere ripartiti sulla base del principio di pertinenza e la relativa allocazione deve essere coerente con quanto indicato

nel documento condiviso con l'utenza denominato "*Allegato 01 Elenco servizi e infrastrutture \_ Annesso 5*";

- b) con riferimento all'ammortamento dell'intervento "*2.2.a Riqualfica terminal attuale*", deve essere utilizzata un'aliquota individuata all'interno della tabella riportata nel paragrafo 8.6, punto 3, del Modello;
  - c) con riferimento al tasso di inflazione programmata da adottare nella determinazione del capitale investito netto, deve essere utilizzato quello risultante dall'ultimo Documento di Economia e Finanza disponibile;
  - d) con riferimento alle lavorazioni in corso, l'ammontare delle progettazioni deve essere scomputato dal conteggio del capitale investito netto all'anno base, in quanto riconosciuto in tariffa attraverso il parametro *k* di cui al paragrafo 8.10.1, previa entrata in esercizio dell'opera cui afferisce la progettazione medesima;
  - e) con riferimento al tasso di remunerazione del capitale investito netto, per la determinazione dello scudo fiscale degli oneri finanziari deve essere utilizzata la sola aliquota IRES;
  - f) con riguardo al saldo crediti e debiti, l'ammontare dei crediti commerciali deve essere considerato nel limite del 25% dei costi regolatori ammessi per singolo prodotto all'anno base, questi ultimi inclusivi del costo del capitale;
  - g) con riguardo all'ammissibilità dei costi operativi, le componenti di costo di natura straordinaria, nonché quelle non ascrivibili all'ordinario processo produttivo, tra cui le "*erogazioni liberali*", le "*Sopravvenienze e minusvalenze passive*" e gli "*Acc. f. contenz. Imposte*", devono essere escluse dal novero degli oneri ammissibili in tariffa;
  - h) il computo degli oneri afferenti al servizio antincendio, di cui all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, deve essere effettuato attraverso il meccanismo del parametro *v*;
2. si prescrive a AGS di:
- a) fornire all'Autorità, con riferimento alle forme di incentivazione all'attività volativa erogate nel 2018, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente delibera, le risultanze del test relativo al rispetto dei principi comportamentali dell'operatore economico privato (test MEO), sulla base del dettaglio informativo richiesto dal Modello al paragrafo 8.1.1, punto 3 lett. d);
  - b) pubblicare sul proprio sito *web* – e contestualmente trasmettere agli utenti aeroportuali e all'Autorità – la proposta tariffaria, corretta in conformità a quanto sopra indicato e corredata da un documento esplicativo dei correttivi apportati, nonché dalla necessaria documentazione di supporto, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente delibera di conformità condizionata;
3. si prescrive inoltre a AGS di:
- a) applicare, con entrata in vigore in data 14 giugno 2020, ed in via temporanea fino al 30 settembre 2020, il livello dei diritti emerso dalla fase di consultazione chiusa l'11 marzo 2020;
  - b) ricalcolare il livello dei diritti per l'intero periodo tariffario, adottando i correttivi imposti dall'Autorità e conseguenti alla proposta emendata, elaborata in ottemperanza al punto 1, facendo subentrare detto nuovo livello a partire dal 1° ottobre 2020, con vigenza estesa al resto del periodo tariffario di cui trattasi;
  - c) effettuare entro il 31 dicembre 2020 – come previsto al paragrafo 5.1.4 punto 6 del Modello – l'eventuale recupero tariffario nei confronti degli utenti aeroportuali (di segno positivo o negativo), conseguente all'applicazione dei correttivi imposti dall'Autorità al calcolo del livello dei diritti per il periodo intercorrente fra la loro entrata in vigore ed il 30 settembre 2020;

- d) fornire all'utenza dell'aeroporto, in occasione della prima audizione annuale condotta ai sensi del paragrafo 5.2 del Modello, e nell'ambito del Documento informativo annuale, oltre alle ordinarie comunicazioni, un'ampia e documentata informazione riguardo:
- d.1) alla proposta tariffaria emendata, con aggiornamento del livello dei diritti ai correttivi imposti dall'Autorità, e con entrata in vigore a partire dal 1° ottobre 2020;
  - d.2) alla modalità di recupero tariffario nei confronti degli utenti aeroportuali (di segno positivo o negativo) che il gestore adotterà in ragione dell'applicazione, al calcolo del livello dei diritti per il periodo intercorrente fra la data di effettiva entrata in vigore ed il 30 settembre 2020, dei correttivi imposti dall'Autorità;
4. l'inottemperanza a quanto prescritto ai punti 1, 2 e 3 è sanzionabile da parte dell'Autorità ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lett. i), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Torino, 21 maggio 2020

Il Presidente

Andrea Camanzi

(documento firmato digitalmente ai sensi del  
D.Lgs 82/2005 s.m.i.)